

**REGOLAMENTO (CEE) N. 408/93 DELLA COMMISSIONE**

del 24 febbraio 1993

che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3771/92 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3392/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1993) (1), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3771/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3392/92 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3771/92 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate negli anni 1990, 1991 e 1992; che, negli altri casi, i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3771/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo di importazione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3771/92 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 267,429 kg per tonnellata importata negli anni 1990, 1991 e 1992 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3771/92,
- b) 9 331 kg per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3771/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 3.

(2) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 36.